

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (MI) GAMBARO | Presidente |
| (CO) LUCCHINI GUASTALLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) GRECO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) ESTRANGEROS | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GRECO GIAN LUCA

Nella seduta del 27/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I fatti sono stati ricostruiti come segue dalla ricorrente.

Con reclamo del 27.11.2012, presentato con l'assistenza del legale nominato procuratore ai fini del presente procedimento, la società ricorrente, titolare di conto corrente affidato presso la banca convenuta, contestava all'intermediario gli addebiti operati sul conto in data 30.06.2012 e in data 30.09.2012 rispettivamente per € 3.405,95 e per € 2.654,42 a titolo di "commissione per la messa a disposizione fondi, commissione trimestrale posticipata", affermando di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'intermediario attestante l'applicazione di tale commissione. Poiché eccepiva trattarsi di *"introduzione unilaterale [...] in chiaro spregio alla normativa bancaria ed, in particolare, al DL n. 185/2008 e DL n. 1/2012"*, la società domandava il riaccredito dei suddetti importi, per complessivi € 6.060,37.

L'intermediario riscontrava il reclamo con nota del 20.12.2012, rigettando la richiesta restitutoria della cliente in quanto la commissione contestata era stata introdotta con proposta di modifica unilaterale del contratto, *"prontamente inviata"* a norma di quanto previsto dall'art. 118 T.U.B.

Seguiva un ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti, nel quale la ricorrente reiterava l'istanza in questione, con richiesta di applicazione delle precedenti condizioni economiche, lamentando di non aver ricevuto la proposta di modifica unilaterale del contratto se non in occasione della risposta al reclamo e chiedendo *"dimostrazione che la comunicazione [fosse] avvenuta non per posta ordinaria"*, mentre l'intermediario ribadiva il diniego soggiungendo che la commissione era *"conosciuta poiché evidenziata negli estratti di c/c trimestrali dell'anno 2012"*.

Con il proprio ricorso all'ABF, la ricorrente ha affermato:

- di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta da parte della banca attestante l'applicazione della *"commissione trimestrale posticipata per la messa a disposizione fondi"*, avendo quindi la banca introdotto una modifica unilaterale senza alcuna possibilità di valutazione da parte dell'istante medesima;
- che la prova di ciò *"è nella circostanza che la [resistente], prima ha sostenuto di aver inviato la missiva contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto [...] in verità mai ricevuta"* e poi ha asserito che la commissione era conosciuta in quanto evidenziata negli estratti conto relativi al 2012;
- che l'operato dell'intermediario *"è in chiaro spregio della normativa bancaria di cui all'art. 118 del D.Lgs n. 385/1993"* e che per tale motivo la stessa ricorrente aveva chiesto la revoca di tutti gli affidamenti in essere con la convenuta con raccomandata del 28.09.2012.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto all'ABF *"la restituzione della somma di euro 6.060,37, oltre interessi legali"*, addebitata sul proprio conto corrente a titolo di commissione trimestrale posticipata per la messa a disposizione fondi.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario convenuto ha rappresentato quanto segue:

- le condizioni generali del contratto di conto corrente, acceso dalla società istante in data 17.01.2002, prevedono all'art. 13 la facoltà della banca stessa di variare le condizioni economiche;
- in conformità all'art. 118 T.U.B. ed alla menzionata clausola contrattuale, *"ha legittimamente comunicato l'applicazione della commissione sul fido accordato con decorrenza 01/04/2012"*;
- la *"cliente, non solo si presume abbia ricevuto tale comunicazione poiché inviata [...] all'indirizzo corretto [...], ma ha ricevuto anche gli estratti conto capitale di giugno e settembre 2012 nei quali era evidentemente addebitata la commissione in parola"*, soggiungendo che ai sensi dell'art. 6 del contratto gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dalla data della relativa ricezione senza che sia pervenuto alcun reclamo scritto alla banca.

L'intermediario ha infine ricordato le contestazioni avanzate dalla ricorrente con il reclamo, nonché la successiva corrispondenza e che *"la ditta ha successivamente richiesto [...] la revoca degli affidamenti concessi sul c/c citato"*.

Ciò premesso, l'intermediario resistente ha chiesto all'ABF di respingere il ricorso, considerato che:

- la banca stessa *"ha legittimamente dato corso alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali"*;
- la cliente *"ha regolarmente ricevuto gli estratti conto capitale di giugno e settembre" 2012*, inviati al medesimo indirizzo della comunicazione della proposta di modifica unilaterale in questione.

DIRITTO

La società ricorrente, titolare di conto corrente affidato, chiede la restituzione del complessivo importo di € 6.060,37, oltre agli interessi legali, addebitato sul suo conto dalla banca convenuta a titolo di commissione trimestrale posticipata per la messa a disposizione di fondi, affermando di non aver ricevuto alcuna comunicazione scritta dall'intermediario circa l'introduzione della commissione suddetta.

La controversia verte sull'efficacia della proposta di modifica unilaterale di contratto del 28.01.2012, con la quale la banca convenuta, a seguito dell'introduzione dell'art. 117-bis del Dlgs. 385/1993 (di seguito anche "TUB"), ha espresso la volontà di sopprimere la commissione di massimo scoperto e le spese trimestrali collegate alla gestione/revisione periodica del fido, introducendo, al loro posto, la commissione di fido accordato.

In virtù della modifica contrattuale suddetta, è pacifico tra le parti che la banca abbia addebitato alla ricorrente i seguenti importi a titolo di commissione trimestrale posticipata per la messa a disposizione fondi:

- € 3.405,95 in data 30.06.2012;
- € 2.654,42 in data 30.09.2012;

per complessivi € 6.060,37.

In proposito, la società ricorrente afferma l'illegittimità e dunque l'inefficacia della modifica contrattuale in oggetto per la mancata previa comunicazione a norma dell'art. 118 TUB: essa sostiene infatti di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione scritta da parte della banca attestante l'applicazione della "commissione trimestrale posticipata per la messa a disposizione fondi".

La banca convenuta si è difesa producendo copia della predetta proposta di modifica unilaterale e limitandosi ad asserire che di essa si deve presumere la ricezione da parte della ricorrente essendo stata inviata all'indirizzo corretto.

L'intermediario ha affermato altresì che alla ricorrente è stata comunicata la predetta modifica contrattuale anche mediante gli estratti conto di giugno e settembre 2012, "*nei quali era evidentemente addebitata la commissione in parola*" e che peraltro, ai sensi delle norme contrattuali che intercorrono tra le parti, devono intendersi approvati essendo trascorsi 60 giorni dalla data della relativa ricezione senza che sia pervenuto alcun reclamo scritto alla banca.

Circa quest'ultimo punto, si osserva in primo luogo che i riassunti scalari trimestrali al 30.06.2012 ed al 30.09.2012 allegati al ricorso non sembrano contenere, per quanto prodotto dalla ricorrente, indicazioni sul computo della commissione in concreto applicata. D'altra parte, secondo una giurisprudenza costante, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto non impedisce al cliente di far valere l'inesistenza o la invalidità dell'operazione dalla quale trae origine l'annotazione in conto.

Infine, come recentemente affermato da questo Collegio per vicenda analoga (pronuncia n. 324 del 20.01.2014), "il meccanismo previsto dall'art. 118 TUB, che consente la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, presuppone necessariamente che la proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono strettamente dal corretto recapito all'indirizzo del destinatario".

Nel caso di specie, in presenza della contestazione della ricorrente circa l'intervenuta ricezione della proposta di modifica unilaterale del 28.01.2012, l'efficacia di tale comunicazione non sembra in concreto opponibile, non avendo l'intermediario raggiunto la prova, a suo carico, dell'intervenuto invio della comunicazione e dell'intervenuta ricezione della medesima da parte della ricorrente.

La mancanza della prova della consegna e della ricezione della comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 TUB determina dunque l'illegittimità dell'applicazione, nel caso di specie, della commissione di messa a disposizione fondi e i conseguenti oneri restitutori.

Tanto premesso, il Collegio riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso della somma complessiva di € 6.060,37, oltre interessi legali dal reclamo fino alla data del soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 6.060,37, oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO